

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1820)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1986, in un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 3642)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 231, 588, 796 e 961)

d'iniziativa dei deputati FERRARI Marte, AMODEO, BARBALACE, ZAVETTIERI e CRESCO (231); GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO Franco e TAMINO (588); FOSCHI, ANSELMi, ABETE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CASATI, CASINI Carlo, CASINI Pier Ferdinando, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FAUSTI, FERRARI Silvestro, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCHIO, GIGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI Vincenzo, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI Mauro, PASQUALIN,

PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUSSO Vincenzo, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, SANTUZ, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, ZOLLA e ZOPPI (796); SAMÀ, PALLANTI, BELARDI MERLO, BIRARDI, CODRIGNANI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GIADRESCO, GUALANDI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, PICCHETTI, POCHETTI, RICOTTI, SANFILIPPO e SANDIROCCO (961)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 1986*

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, alla cultura, alla scuola, all'accesso e alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma precedente sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori stranieri immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente interessate al problema;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) tre rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma precedente fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lette-

re a), b), c) e f) del presente articolo, istituiscono, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, ovvero provvedono ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui al precedente articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relativa informazione dei lavoratori stranieri;

d) l'inserimento dei lavoratori stranieri nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

- f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori stranieri e la loro istruzione;
- g) la tutela dell'associazionismo;
- h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;
- i) la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
- l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto alla consulta di cui al precedente articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione nè ampliamento della dotazione organica del Ministero.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRA- COMUNITARI IN ITALIA.

Art. 4.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, fissa, con propri decreti, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori stranieri legalmente residenti in Italia o dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

Art. 5.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici la regola è costituita dalla chiamata nominativa. Essi sono altresì autorizzati al lavoro a tempo parziale, qualora abbiano possibilità di alloggio.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori familiari dei lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) del precedente articolo 4, e prima dei lavoratori stranieri residenti all'estero in cerca di prima occupazione.

Art. 6.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della mano d'opera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemperare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO
ALL'OCCUPAZIONE.

Art. 7.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 4.

2. Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di polizia di Stato.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso, ai sensi del precedente articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico non coniugati, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

6. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

7. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

8. La partecipazione alle consulte di cui al comma precedente è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, nè rimborso di spese.

9. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori immigrati che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 8.

1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di

accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore immigrato può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. In accordo con il Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di organizzare analoghi corsi.

3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nelle materie di loro competenza, promuove altresì, a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge di cui ai precedenti commi 2 e 3, corsi di lingua e cultura italiane per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori stranieri immigrati che frequentino le scuole italiane.

5. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui al precedente articolo 2, che prevede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche

mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari.

6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 9.

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 10.

1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, il datore

di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. Qualora l'autorità competente ne disponga il rimpatrio, il lavoratore straniero può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, del luogo in cui ha sede l'impresa o risiede il datore di lavoro.

4. Il deposito del ricorso di cui al comma precedente sospende, fino alla decisione di primo grado, l'eventuale provvedimento di espulsione.

5. La perdita del posto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero non costituisce di per sè motivo di espulsione.

Art. 11.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge e delle disposizioni amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni lavoratore reclutato.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda di lire 500 mila e con l'arresto da 3 mesi a 1 anno per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Art. 12.

1. È istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, finanziato mediante un contributo pari allo

0,50 per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero, oppure a carico del datore di lavoro, che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

Art. 13.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- e) gli artisti e lavoratori dello spettacolo, la competenza per i quali resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;
- f) i marittimi.

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi richiedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica altresì ai cittadini di Stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali, in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Art. 14.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI
PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

Art. 15.

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, purchè già non regolarizzati, sono tenuti a darne comunicazione ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'Ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al presente comma attraverso i patronati e le organizzazioni sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta, per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 1 della presente legge, se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'iscrizione nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione, in ogni caso, dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un

congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo sono puniti con la multa prevista dall'articolo 11. Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Art. 16.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. Ai lavoratori stranieri immigrati si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 15.

Art. 17.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonchè al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.